



UNIONE DEI COMUNI

VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: info@unionerenolavinosamoggia.bo.it -
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it - tel 051598111 - fax 051598200

Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA

REGISTRO ORDINANZE N. 80 DEL 17/04/2019

ORDINANZA

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA FRATELLI ROSSELLI E VIA PIEMONTE IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA NELLE GIORNATE DAL 23 APRILE 2019 AL 15 GIUGNO 2019.

PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA VIA FRATELLI ROSSELLI E VIA PIEMONTE IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA NELLE GIORNATE DAL 23 APRILE 2019 AL 15 GIUGNO 2019.

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO DI POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO

Vista la domanda di occupazione suolo pubblico (Prot.Unione n. 8725 del 09.04.2019) presentata dal Sig. Claudio Saraceni in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Garc Spa- con sede in Carpi (MO) Via Dei Trasporti 14, per lavori sul muro di recinzione dello stabilimento Philip Morris sito in Via F.lli Rosselli e Via Piemonte a Zola Predosa.

Visti gli artt. 5 e 7 del "Codice della Strada", emanato con D.Lgvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo "C.d.S.", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

Vista la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal giorno 23 Aprile 2019 al giorno 15 Giugno 2019 nella Via Fratelli Rosselli e nella Via Piemonte nel territorio di Zola Predosa, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati della strada, per tutta la lunghezza dell'occupazione, con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod. La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente e/o dotata di crepuscolari.

- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite sia pedonali che veicolari.

- In caso di occupazione, anche parziale di stalli riservati ai disabili o ad altre categorie dovrà essere realizzato uno stallo provvisorio, con la prescritta segnaletica, il più prossimo possibile allo stallo temporaneamente occupato.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche). In particolare la ditta esecutrice dovrà apporre segnaletica che avvisi i pedoni di utilizzare il marciapiede opposto, da collocare in corrispondenza

degli attraversamenti pedonali posti prima e dopo la zona interessata dai lavori. In mancanza dovrà realizzare un passaggio pedonale temporaneo in sicurezza all'esterno dell'occupazione lungo lo stesso lato.

- Le giornate, gli orari ed i tratti interessati dal presente provvedimento, verranno resi evidenti ed operativi mediante l'apposizione della regolamentare segnaletica stradale.

- Il Sig. Claudio Saraceni, in qualità di richiedente l'occupazione, dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, collocandola almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

p. La Comandante
Ispettore Superiore
Dott. Maurizio Fantini
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 17/04/2019 al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 17/04/2019

L'incaricato di Segreteria

Maurizio Fantini
